

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE SPORTIVA D'APPELLO 1ª SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 130/CSA (2017/2018)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 117/CSA- RIUNIONE DEL 5 APRILE 2018

COLLEGIO

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Avv. Maurizio Borgo, Avv. Nicolò Schillaci - Componenti; Dott. Franco Granato – Rappresentante A.I.A. - con l'assistenza delle sig.re Rita Indorante, Barbara Di Marzio e del sig. Davide Labriola in attività di Segreteria.

I. RICORSO DELLA SOCIETÀ ASCOLI PICCHIO F.C. 1898 AVVERSO LE SANZIONI DELL'INIBIZIONE FINO AL 10.05.2018 E DELL'AMMENDA € 3.000.00 INFLITTE AL SIG. GIARETTA CRISTIANO SEGUITO GARA ASCOLI/TERNANA UNICUSANO DEL 17.03.2018 [Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B Com. Uff. n. 142 del 20.3.2018]

Con atto, spedito in data 21.3.2018, la società Ascoli Picchio F.C. preannunciava la proposizione di reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B (pubblicata sul Com. Uff. n. 142 del 20.3.2018 della predetta Lega) con la quale, a seguito della gara Ascoli/Ternana, disputatasi in data 17.3.2018, era stata irrogata, a carico del dirigente della predetta Società, sig. Giaretta Cristiano, l'inibizione fino al 10.5.2018 e l'ammenda di € 3000,00.

A seguito della trasmissione degli atti di gara da parte della Segreteria di questa Corte, la società Ascoli Picchio F.C. faceva pervenire, tempestivamente, i motivi di reclamo.

Questa Corte ritiene che il ricorso in epigrafe sia parzialmente fondato, limitatamente all'entità della sanzione.

Nei motivi di reclamo, la Società ricorrente non fornisce elementi tali da modificare la ricostruzione dei fatti riportata nel referto dell'arbitro, dell'Assistente Arbitrale e del rappresentante della Procura Federale che, come noto, costituiscono prova privilegiata circa il comportamento tenuto dai tesserati durante lo svolgimento delle gare (art. 35.1.1. C.G.S.), e, quindi, riguardo alla condotta, posta in essere dal sig. Giaretta; le parziali discrasie, evidenziate dalla Società ricorrente, nella ricostruzione dell'episodio, operata dall'arbitro, dall'Assistente Arbitrale e dal rappresentante della Procura Federale non sono, peraltro, tali da minarne la credibilità; è, del pari indubbio che la condotta, posta in essere dal Giaretta, meriti una adeguata sanzione, trattandosi, di comportamento ingiurioso nei confronti degli Ufficiali di Gara.

Purtuttavia, questa Corte, attesa l'assenza di un intento intimidatorio ovvero minaccioso da parte del Giaretta che - sebbene in modo non consono e non conforme alla condotta che dovrebbe tenere un dirigente calcistico non direttamente impegnato, a differenza dei calciatori, nel contesto agonistico - ha inteso, sebbene in modo plateale, esprimere la propria disapprovazione in merito alla direzione di gara da parte dell'Arbitro, ritiene che la sanzione possa essere rideterminata nei termini di cui al dispositivo.

Per questi motivi la C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società Ascoli Picchio F.C. 1898 di Ascoli Piceno riduce la sanzione dell'ammenda ad € 1.500,00 lasciando inalterata la sanzione della squalifica.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

2. RICORSO DELLA SOCIETÀ SPEZIA CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMONIZIONE CON DIFFIDA INFLITTA AL CALC. MORA LUCA SEGUITO GARA SPEZIA/ASCOLI DEL 24.3.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B Com. Uff. n. 143 del 26.3.2018)

Con il reclamo indicato in epigrafe, la società Spezia Calcio ha impugnato il provvedimento del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B che con Com. Uff. n. 143 del 26.3.2018 ha sanzionato con la squalifica per 3 gare effettive il calciatore Mora Luca per "comportamento scorretto nei confronti di un avversario (4° ammonizione) e per avere al 41° del primo tempo, con il pallone non a distanza di gioco, colpito volontariamente con una gomitata al collo un calciatore avversario".

Attraverso i propri scritti difensivi, presentati nei modi e termini di regolamento, la società reclamante, pur stigmatizzando la condotta antisportiva tenuta dal Mora, ha chiesto la riduzione della squalifica da 3 a 2 giornate e la revoca o l'annullamento dell'ammonizione con diffida, ritenendo eccessivamente afflittiva la sanzione deliberata dal G.S.

A sostegno di tale di tale richiesta la società ricorrente ha chiesto l'applicabilità, alla fattispecie in esame, dell'art. 19 comma 4 lettera a) e non già della lettera b), escludendo che la condotta posta in essere dal proprio tesserato possa essere qualificata come violenta, in quanto dalla dinamica dell'episodio descritta nel referto arbitrale si evince come il comportamento del Mora sia stato meramente istintivo e privo di qualunque intento lesivo dell'altrui incolumità fisica.

Venivano, infine, allegare altre decisioni dell'allora Corte di Giustizia Federale che, per fattispecie analoghe, ha irrogato sanzioni inferiori a quella subita dal proprio calciatore.

La Corte Sportiva d'Appello, esaminati gli atti, rileva che le deduzioni difensive non possono trovare accoglimento.

Quanto all'episodio violento di cui si è reso autore il Mora, risulta provato dal rapporto del Direttore di gara che lo stesso abbia colpito "volontariamente" con una gomitata al collo un calciatore avversario, non rilevando, ai fini della configurazione del comportamento antiregolamentare, l'assenza di conseguenze fisiche.

E' bene ribadire, difatti, che per condotta violenta non deve intendersi quella costituita solo da fatti produttori di lesioni personali, ma innanzitutto quella che, pur non provocando lesioni, sia in grado di porre in pericolo l'integrità fisica della vittima. Pertanto, le deduzioni su cui si fonda il reclamo, che peraltro non contesta il fatto, non sono idonee a far mutare la decisione di questa Corte in quanto le deduzioni e valutazioni della società reclamante si risolvono in una contestazione dei fatti accertati dall'arbitro, che l'art. 35 1.1 del C.G.S., non consente.

Quanto, infine, alla pretesa disparità con le altre decisioni dell'allora C.G.F., invocata dalla ricorrente, è opportuno rilevare che la Corte deve valutare ogni fattispecie in modo specifico e non ponendole in correlazione con altre.

Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società Spezia Calcio S.r.l. di La Spezia.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE

Piero Sandulli

Pubblicato in Roma il 24 aprile 2018

IL SEGRETARIO

Antonio Di Sebastiano

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Roberto Fabbricini